

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 729}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARTINAT

Modifiche al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato

Presentata il 10 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Intendiamo presentare questa proposta di legge già presentata nella X, nella XI e nella XII legislatura all'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'argomento che tratta e le soluzioni che propone sono ancora oggi pienamente attuali e, pertanto, la riproponiamo nell'integralità dell'articolato e della relazione.

La difficoltà e la gravità delle condizioni in cui versa il nostro Paese, per un flusso migratorio che non accenna a diminuire, ma che al contrario, in seguito ai recenti fatti dell'Europa dell'Est, rischia di aggravarsi sempre più, sono ormai talmente evidenti, che qualsiasi commento appare inutile.

I nostri durissimi quanto argomentati rilievi nei confronti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, disattesi da quasi tutti gli altri gruppi politici, hanno, purtroppo, trovato la loro triste conferma nelle violente proteste dei cittadini italiani, i quali vedono in questo fenomeno una crescente minaccia al proprio benessere ed alla pubblica sicurezza.

Abbiamo da sempre fermamente sostenuto la primaria necessità di un'attenta regolazione dei flussi di lavoratori extracomunitari che venisse incontro tanto alle esigenze di coloro i quali si trovano già nel territorio nazionale, quanto a quelle di

coloro che entrano successivamente, tenendo in particolare considerazione le concrete possibilità economiche e sociali di accoglimento del nostro Paese.

Tali proposte miravano ad assicurare le condizioni essenziali di vita, di assistenza sanitaria e di previdenza, evitando al tempo stesso lo sfruttamento di questi lavoratori da parte di datori di lavoro spregiudicati, con danno tanto per i lavoratori medesimi quanto per il lavoro e la produzione nazionale.

Parimenti avevamo, più volte, sollecitato il Governo ad astenersi da qualunque intervento che tentasse, attraverso provvedimenti urgenti e quindi mal ponderati, di introdurre sanatorie per gli extracomunitari già entrati nello Stato, sanatorie che avrebbero determinato la creazione di nuove situazioni di emergenza tali da stimolare fasce ancora più vaste di extracomunitari all'esercizio del lavoro nero, di attività illecite, oppure alla criminalità organizzata.

Assolutamente ingiustificate, quindi, ci sono parse quelle parti della normativa che, non prevedendo la regola della reciprocità di trattamento normativo, hanno sostanzialmente operato una discriminazione ai danni dei cittadini italiani, in materia di autorizzazioni amministrative (in particolare, licenze di commercio), rispetto agli extracomunitari.

Accanto ad un problema sociale e ad un problema di clandestini sul territorio, tutti da risolvere, rimangono gravi dubbi sulle concrete possibilità di controllo del fenomeno immigrazionale, per le gravi smagliature del sistema di controllo previsto dalla cosiddetta « legge Martelli »; la mera intimazione di espulsione, infatti, è una vera presa in giro, che aggrava i problemi di clandestinità e accresce, non diminuisce, il lavoro della Polizia di Stato. Lo stesso Ministro per gli affari sociali riconobbe, nel corso della audizione avanti alla I Commissione della Camera del 21 febbraio 1991, che per un effettivo riscontro della normativa vigente, l'attuazione del provvedimento di espulsione deve essere assicurata mediante l'accompagnamento personale dello straniero alla frontiera.

Questa nostra iniziativa vuole anche sottolineare la difformità della normativa vigente in Italia rispetto a quelle ben più restrittive degli altri Paesi della Unione europea, e la necessità, vista la gravità dell'attuale situazione, di un immediato adeguamento della nostra disciplina a tali normative europee.

Da queste elementari ma importanti considerazioni nasce la presente proposta di legge, che costituisce una incisiva novella al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

I punti che proponiamo siano rivisti, sono i seguenti:

— specificazione delle norme in base alle quali gli stranieri, che si presentano ai posti di frontiera, devono essere provvisti della necessaria documentazione da cui risulti che il loro ingresso non rappresenta un pericolo né per la sanità pubblica, né per la sicurezza dei cittadini italiani;

— quindi, per le stesse ragioni, si ritiene opportuno che venga negato o revocato il visto o il permesso di soggiorno a coloro che si siano resi responsabili di reati particolarmente gravi verso lo Stato o i privati cittadini;

— e ancora si ritiene necessario rivedere l'articolo 3 del decreto-legge in esame, affinché, con un semplice controllo preventivo, ci si assicuri che gli stranieri che entrano nel territorio dello Stato siano in possesso dei necessari mezzi di sostentamento, in relazione alle specifiche ragioni del loro ingresso nonché alla durata del permesso loro concesso;

— inoltre, appare inopportuno quanto disposto dal comma 6 dell'articolo 3 del citato decreto-legge, che assicura il diritto di ammissione del lavoratore extracomunitario, cui sia stato garantito, da parte di un privato, un lavoro regolarmente retribuito, per i prevedibili abusi che tale ipotesi avallerebbe;

— al fine di limitare il più possibile i casi di lavoratori clandestini, si afferma la necessità di limitare la validità del visto e/o permesso di soggiorno per le specifiche finalità per cui è stato concesso;

— così, anche quando si disponga l'espulsione dello straniero, appare ben poco concreta l'attuale normativa, che non prevede un valido strumento di intervento dell'ordine di sicurezza pubblica che assicuri l'applicazione della legge con l'accompagnamento coatto dello straniero alla frontiera;

— allo stesso tempo, non si può riconoscere allo straniero il diritto di rinnovare il permesso di soggiorno per una durata di validità doppia rispetto a quella precedentemente concessa; ma appare più conveniente riconoscere tale possibilità solo per una durata pari a quella prevista dal precedente permesso, almeno fino a quando le ragioni della permanenza sul suolo italiano non siano mutate e siano tali da giustificare un permesso di altra natura e durata;

— quindi, si ritiene discriminatorio nei confronti dei cittadini italiani, quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame intorno alla possibilità di sospensione del procedimento di espulsione, con semplice ricorso; mentre appare più giusto conformare la presente disciplina alla normativa prevista per i cittadini italiani, mediante la semplice abrogazione del suddetto comma;

— le modifiche che si propongono all'articolo 10 prevedono, anzitutto, il ripri-

stino della condizione di reciprocità per l'esercizio, da parte degli immigrati extracomunitari, di attività artigianali o commerciali; una nazione di emigranti come l'Italia non può rinunciare alla tutela dello spirito di impresa dei nostri emigranti che portano fuori dalla comunità capacità professionali, di natura artigiana o commerciale. Sempre all'articolo 10 si ritiene necessario sopprimere, al comma 3, l'esclusione per gli extracomunitari degli obblighi scolastici per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426. E, inoltre, per evitare disparità clamorose nei confronti dei cittadini italiani, si propone di sopprimere lo specialissimo diritto per gli extracomunitari abilitati al commercio ambulante, di tenere fino a cinque lavoratori dipendenti, il che consente di moltiplicare gli occupati in un'attività economica, anche in contrasto con la ricordata programmazione dei flussi migratori, affermata dall'articolo 2, comma 3, del decreto. Per ultimo si propone di inserire, al comma 7 dell'articolo 10, la condizione di reciprocità per gli esami di abilitazione alle professioni e per l'esercizio delle medesime, da parte degli extracomunitari in possesso di laurea o diploma, come sembra doveroso per un Paese ad alto tasso, specie nel Mezzogiorno, di disoccupazione intellettuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Ai controlli di frontiera possono entrare nel territorio dello Stato solo gli stranieri forniti di:

a) passaporto valido o documento riconosciuto come equipollente dalle autorità italiane competenti;

b) visto, ove richiesto, secondo le disposizioni vigenti in materia;

c) attestazione rilasciata dal consolato territorialmente competente, redatta secondo le disposizioni dettate in merito dal Ministro degli affari esteri da cui risulti:

1) che le condizioni di salute dello straniero non sono pregiudizievoli per la sanità pubblica dei cittadini italiani;

2) che lo straniero non ha riportato condanne penali nel proprio paese per le quali sia stata comminata una pena detentiva superiore a 30 giorni o sia sottoposto a procedimento penale per un reato per il quale è prevista una pena della stessa natura o entità ».

ART. 2.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il visto non può essere rilasciato allo straniero che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati che costituiscono motivo di espul-

sione dal territorio dello Stato di cui al comma 1 dell'articolo 7 ».

ART. 3.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I cittadini stranieri extracomunitari che si presentano ai controlli di frontiera per entrare in Italia per motivi di turismo, di studio, lavoro autonomo, cura e culto devono dimostrare di essere provvisti di mezzi adeguati di sostentamento in Italia di entità proporzionate alla durata prevista dal visto ove prescritto, nonché dei mezzi per rientrare in patria. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce criteri e modalità per l'attuazione del presente comma ».

ART. 4.

1. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « o di un privato » sono soppresse.

ART. 5.

1. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 5. Il permesso di soggiorno non può essere utilizzato per motivi diversi da quelli per i quali è stato concesso, a meno che non sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato o autonomo e lo straniero sia in grado di dimostrare di disporre dei mezzi adeguati alla permanenza in Italia a nuovo titolo ».

ART. 6.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 5-bis. La violazione del comma 5 determina la revoca del permesso di soggiorno da parte dell'autorità che lo ha rilasciato, ed il titolare è espulso dall'Italia con accompagnamento alla frontiera ».

ART. 7.

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « di norma durata doppia rispetto al periodo concesso » sono sostituite dalle seguenti: « durata non superiore rispetto al periodo precedente ».

ART. 8.

1. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « pari all'importo della pensione sociale » sono sostituite dalle seguenti: « di importo pari a due volte la pensione sociale ».

ART. 9.

1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto può essere sospeso, su richiesta dell'interessato, dal tribunale amministrativo regionale di cui al comma 3 ».

ART. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna in primo grado per:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI del libro secondo del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni o nel massimo a 10 anni;

d) delitti contro la libertà sessuale previsti dal capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale;

e) delitti contro la vita e l'incolumità individuale di cui agli articoli 575, 578, 579, 580 e 581, nonché all'articolo 582 del codice penale, quando ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale;

f) delitto di omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale;

g) delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale;

h) delitti di omissione di soccorso e diffamazione di cui agli articoli 593 e 595 del codice penale;

i) delitti contro la personalità individuale previsti dagli articoli 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 e 607 del codice penale;

l) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

m) delitto di violenza privata di cui all'articolo 610 del codice penale;

n) delitto di violenza o minaccia per costringere a commettere un reato di cui all'articolo 611 del codice penale;

o) delitto di cui all'articolo 613 del codice penale;

p) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

q) delitto di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1990 n. 36;

r) delitto concernente sostanze stupefacenti o psicotrope punito a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

s) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;

t) delitto di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis*, primo comma, del codice penale, delle associazioni di carattere militare previste dal decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, come modificati dalla legge 22 maggio 1975, n. 152;

u) delitto di promozione, direzione, costituzione e organizzazione di associazione per delinquere previsto dall'articolo 416, commi primo e terzo, del codice penale, se l'associazione è diretta alla com-

missione di più delitti fra quelli previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *p)*, *q)* ed *s)* ».

ART. 11.

1. Il Ministro dell'interno con decreto motivato o il prefetto, con uguale provvedimento, devono disporre l'espulsione dello straniero quando questi sia sottoposto a giudizio per i reati di cui alle lettere: *b)* *c)* *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, *u)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge.

ART. 12.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, la parola: « nonché » è sostituita dalle seguenti: « , di prostituzione e di ».

ART. 13.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Sono comunque espulsi dal territorio dello Stato, con accompagnamento alla frontiera, gli stranieri che abbiano riportato una condanna per delitti per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre mesi o coloro che abbiano comunque trascorso, in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, più di 30 giorni in un istituto di pena ».

ART. 14.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 6-bis. Lo straniero espulso è immediatamente accompagnato alla frontiera ».

ART. 15.

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono abrogati.

ART. 16.

1. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

ART. 17.

1. Al comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, dopo le parole: « autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale » sono inserite le seguenti: « soltanto se provenienti da Paesi con i quali sussiste la condizione di reciprocità ».

ART. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, le parole: « prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità » sono sostituite dalle seguenti « se sussistono condizioni di reciprocità ».

ART. 19.

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre

1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è sostituito dal seguente: « Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, di cittadini extracomunitari si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge n. 426 del 1971 ».

ART. 20.

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è abrogato.

ART. 21.

1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: « , a condizione di reciprocità ».

ART. 22.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Nell'emanazione del decreto per la erogazione di contributi, di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri deve tener conto della programmazione dei flussi di ingresso di cui al comma 3 dell'articolo 2 ».

